

Registrazione di Atto Privato

Il 28/04/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T52, serie 3, numero 919

data di stipula: 05/04/2025

ident.vo telematico: T5225L000919000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: FDLLSN65P70F241X

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. . Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93044170277				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"MOSAICI DI VITA A.p.S."**

Il giorno 05, del mese di aprile, dell'anno 2025, alle ore 15,00, presso la sede sociale dell'associazione "**Mosaici di Vita**", posta in Musile di Piave, cap. 30024, prov. di Venezia, via Casebianche, n° 88, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione "**MOSAICI DI VITA**", per discutere e deliberare sul sotto specificato

- Verifica validità Assemblea;
- Nomina del Presidente e del Segretario della seduta;
- Variazione dello Statuto dell'Associazione Mosaici di Vita;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

BERTOCCO RENATA, CALLEGHER FABRIZIO, CARDIN MARCO, CELEGHIN FRANCESCA, CONTARIN ADALBERTA, FADEL ALESSANDRA, FASSINA SAVERIO, FERRARI ALESSANDRO, FERRARI MARIA MAGDA, FINOTTO MARIA SILVIA, FOLLADOR GRAZIELLA, FRANCESCON MARIO, FRANCO MIRIAM, GALANTE MASSIMO, GIRARDI VALENTINA, GOLFETTO LAURA, GULINO MARTA, MARIUZZO OLIMPIA, MASO ANNAROSA, MINESSO ELISA, NARDONE MIRELLA, ONGARETTO GIUSEPPE, STERNIERI MAURIZIO, VERNIER MAURIZIO, VENDRAMINETTO SARA, VIZZINI LEDA. (n.26)

Per Delega:

ANTONINI GIOVANNI, CALORE FRANCESCO, CONFORTIN EMANUELE, CUSINATO VANIA, FANCIO NEDDA, GARLET PAOLO, GOLFETTO ROSANNA, LACARA FERNANDA, MOINO STEFANO, OMBRELLA ALBERTO, ORTOLAN FEDERICA, SOZZO ALBERTO, TEGON ELISABETTA, VALLOTTO DONATELLA. (n.14)

Online via ZOOM: NESSUNO

Assenti: BARDELLOTTO ALESSIO, BUSATO CHIARA, MIGNONE MICHELA, VISENTIN ANNALISA e ZOCCOLETTO CLAUDIO.

per complessivi n° **40** soci presenti su un totale di 46 soci iscritti.

I componenti nominano all'unanimità Presidente dell'Assemblea l'associato Cardin Marco (Vicepresidente del Consiglio Direttivo).

che, constatata la regolarità della convocazione in linea con le norme statutarie, dichiara l'Assemblea dell'associazione "**MOSAICI DI VITA**" validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti le questioni poste all'ordine del giorno.

Propone a fungere da Segretario il Sig. Callegher Fabrizio, che l'assemblea accoglie unanime ed invita a deliberare, consentendo a ciascun associato di intervenire sul seguente ordine del giorno:

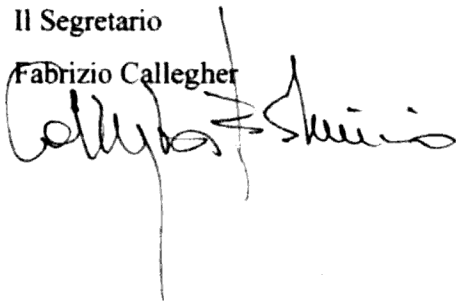
1. Modifica e integrazione dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

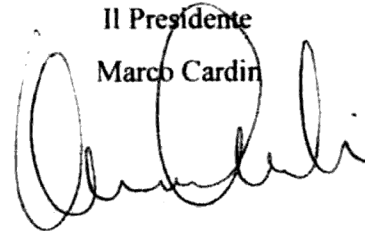
Al primo punto dell'o.d.g. il Presidente ringrazia tutti gli associati per la loro partecipazione all'assemblea straordinaria in atto e passa la parola alla Presidente del Consiglio Direttivo Alessandra Fadel che propone di porre in discussione le parti modificate ed integrate dello Statuto. L'Assemblea con voto unanime concorda con quanto richiesto e di seguito dà lettura agli articoli modificati ed integrati.

Conclusa l'esposizione il Presidente dell'Assemblea mette ai voti quanto proposto ed esposto al punto primo dell'ordine del giorno. L'assemblea con voto unanime approva e delibera quanto letto e proposto come variazione dello Statuto dell'Associazione Mosaici di Vita ed allega al presente verbale copia modificata del nuovo Statuto.

Varie ed Eventuali: Non essendoci null'altro da discutere e nessuna richiesta tra le Varie ed Eventuali, il Presidente alle ore 17,40 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria approvando all'unanimità il presente verbale.

Musile di Piave 05 aprile 2025

Il Segretario
Fabrizio Callegher


Il Presidente
Marco Cardin


Stampa dell'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA - UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA. Reg. 28 APR 2025 S.3. Reg. n° 919 €. 100,00.

Il Funzionario addetto (*)

Marco CLIMAN

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Padova, 05/04/2025



ASSOCIAZIONE "MOSAICI DI VITA A.P.S."
Statuto (2025)

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MOSAICI DI VITA", in breve "MOSAICI DI VITA APS", agisce nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, delle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione

Essa ha la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS è inserito nella denominazione, in via automatica ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo fintanto che l'associazione mantiene l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in via Casebianche 88 nel comune di Musile di Piave (VE).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale MOSAICI DI VITA è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

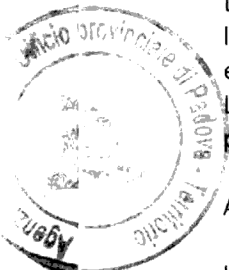
L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare gli scopi sono:

-Promozione umana della persona.

-Avere cura dei disagi e delle fatiche umane ed esistenziali di uomini o donne che vivono un tempo di solitudine o isolamento .

-Accogliere ed accompagnare la persona a ritrovare le proprie risorse per ridare senso e dignità alla propria esistenza.



-Attivare percorsi di socializzazione, con attività educative e creative orientate a favorire esperienze di relazioni umane positive.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono indicate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 alle lettere che seguono:

- Attività prevista alla lett. A) dell'art.5 del D.lgs. 117/2017 : interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- attività prevista alla lett. D) dell'art.5 del D.lgs 117/2017 : educazione, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività prevista alla lett. I) dell'art.5 del D.lgs. 117/2017 : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività prevista alla lett. K) dell'art.5 del D.lgs. 117/2017 :organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.
- attività prevista alla lett. L) dell'art.5 del D.lgs 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.
- attività prevista alla lett. Q) dell'art.5 del D.lgs 117/2017: alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- attività prevista alla lett. U) dell'art.5 del D.lgs 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 nr. 166 e successive modificazioni o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

-Sostenere iniziative di supporto e assistenza psicologica e sociale, rivolta a tutte le persone colpite direttamente o indirettamente da eventi di carattere traumatico o vivono situazioni di disagio esistenziale.

- Organizzare o partecipare a scambi di informazione, incontri, corsi pratici, seminari , a favore di soggetti che versano in condizioni di svantaggio e/o tutti coloro che intendono acquisire informazioni o competenze atte alla propria crescita personale.

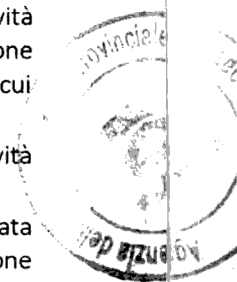
-Proporre e/o partecipare a progetti con partner pubblici o privati che operano nell'ambito dell'educazione , nella relazione di aiuto, nell'assistenza sociale, della tutela dei diritti civili di particolare rilevanza sociale.

-Prevenzione ed educazione per gruppi di persone nelle aree pedagogica, culturale e sociale.

-Accoglienza ed ospitalità temporanea a quanti vivono un momentaneo stato di difficoltà

-L'associazione tende a vivere i principi cristiani e collabora con chiunque cammina con l'uomo, al di là di ogni credo.

-L'associazione promuove e concretizza tutte le iniziative opportune per incrementare le disponibilità finanziarie da destinare al conseguimento degli scopi sociali.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs 117/2017

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse sociale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Per quanto riguarda gli Enti aderenti, essi potranno esercitare i diritti dell'elettorato attivo e passivo tramite il loro rappresentante legale o suo delegato. Al pari delle persone fisiche essi hanno diritto ad un voto.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è in trasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- gli associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno responsabilità genitoriale;
- gli Enti aderenti esercitano i diritti dell'elettorato attivo e passivo tramite il loro rappresentante legale o suo delegato. Al pari delle persone fisiche essi hanno diritto ad un voto.
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;



- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (nel caso di eventuali condizioni di legge);
- Organo di revisione (nel caso di eventuali condizioni di legge).

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti



posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta da associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo cartaceo, elettronico e social media spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'associazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di sette membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

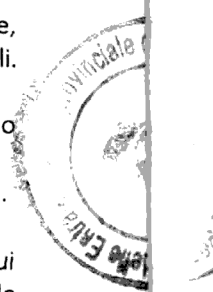
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione degli associati;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.



Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di Amministrazione fra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D. Lgs. 117/17, l'associazione nomina l'Organo di revisione dei cui al successivo art. 18 oppure attribuisce la revisione legale dei conti allo stesso Organo di controllo. In tale ultimo caso, tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale entro 30 gg dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 20 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 32 (Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.